

Fisco

Focus

Legge di stabilità 2016

Bilancio



Bilancio d'esercizio: novità a partire dal 2016

Finanza



Crisi bancarie: rischi per azionisti e correntisti

NOTIZIE IN BREVE

Modificato il saggio di interesse legale dal 2016

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2015 ha modificato il saggio di interesse legale che verrà applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Il nuovo tasso è stato fissato allo 0,2% rispetto alla precedente soglia prevista per l'anno 2015 dello 0,5%.

Nuove Tariffe ACI per il 2016.

Sono state pubblicate le tabelle aggiornate dei **costi chilometrici ACI 2016** attraverso il Supplemento Ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 291. Le tabelle evidenziano, per tipologia di alimentazione, riferimento di marca, modello e serie del veicolo, il rispettivo **costo chilometrico** e **fringe benefit annuo**. Tali dati consentono di determinare l'importo dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti e collaboratori che utilizzano il proprio mezzo per conto dell'impresa per cui lavorano e contemporaneamente di valutare l'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo agli stessi dipendenti e collaboratori.

Legge di stabilità 2016

Approvata la normativa sulla cessione, assegnazione e trasformazione agevolata

Leasing su immobili destinati ad abitazione principale

Ammortamento in 5 anni per avviamento e marchi affrancati da operazioni straordinarie

Per la Voluntary Disclosure l'Agenzia può comunicare via pec con il professionista

Riapertura dei termini per rivalutare quote e terreni

Rateazione debiti tributari

Modifica dei termini di accertamento imposte sui redditi e IVA.

Novità Patent Box

Patent Box: prime indicazioni dall'OIV

Il "ruling" per l'agevolazione Patent Box

Farmacie

Decreto Legge "Milleproroghe": per le farmacie slitta di un anno la nuova remunerazione

Farmacie: invio dati relativi agli scontrini fiscali al Sistema Tessera Sanitaria

Fisco abitativi

Deduzione Irpef per acquisto di "immobili abitativi invenduti" da destinare alla locazione

Bilancio d'esercizio: novità a partire dal 2016



di Lorenzo Tirindelli

Il D.lgs. 139 del 18 agosto 2015, in attuazione della direttiva europea 34/2013, ha introdotto alcune novità in tema di bilancio di esercizio e consolidato. Le nuove disposizioni si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016, ma ai fini della comparabilità, anche i valori dei bilanci 2015 dovranno essere rivisitati e riclassificati per adeguarli alle nuove prescrizioni.

In tema di bilancio di esercizio, le principali novità riguardano:

· i principi di redazione:

- è stata introdotta la possibilità di non rilevare, valutare, presentare e dare informativa di bilancio dei fatti amministrativi, qualora gli **effetti siano irrilevanti** ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. Restando fermi, però, gli obblighi di rilevazione degli stessi nelle scritture contabili obbligatorie;

- è stato eliminato il riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo a favore della **sostanza dell'operazione** e del contratto. Non sono state apportate modifiche all'art. 2427 co. 1 n. 22, in tema di informativa in nota integrativa delle operazioni di locazione finanziaria, il che presuppone, in deroga al principio della sostanza sulla forma, che i leasing finanziari andranno rilevati ancora con il così detto "metodo patrimoniale";

· gli schemi di bilancio:

- le **azioni proprie** non andranno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante ma a **diretta riduzione del patrimonio netto** tramite l'iscrizione di una specifica voce di segno negativo;

- tra le immobilizzazioni immateriali non potranno più essere capitalizzati i **costi di ricerca e pubblicità**, ma solo i costi di sviluppo;

- tra le immobilizzazioni, le partecipazioni iscritte all'attivo circolante, i crediti, i

debiti, i proventi e gli oneri finanziari sono state aggiunte voci specifiche per l'indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (consorelle);

- tra le immobilizzazioni finanziarie, l'attivo circolante, tra le riserve del patrimonio netto, tra i fondi rischi ed oneri e nel conto economico, tra le rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie (macroclasse D), sono state aggiunte voci specifiche per la contabilizzazione degli strumenti derivati;

- tra i ratei e risconti non si dovrà più dare separata indicazione degli aggi e dei disaggi su prestiti, come conseguenza dell'obbligo di adozione del criterio del "costo ammortizzato" per la valutazione di alcuni strumenti finanziari (vedasi di seguito le modifiche ai criteri di valutazione);

- sono stati eliminati i conti d'ordine, le cui informazioni andranno riportate in Nota integrativa;

- **è stata eliminata la macroclasse E relativa alla gestione straordinaria**: i proventi e gli oneri straordinari andranno indicati per natura tra i proventi ed i costi operativi dandone informativa, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;

· i criteri di valutazione:

- l'avviamento andrà ammortizzato secondo la sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni;

- i costi di sviluppo dovranno essere ammortizzati secondo la loro vita utile e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarla, entro un periodo non superiore a cinque anni;

- i titoli immobilizzati dovranno essere rilevati, soltanto nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano, secondo il nuovo criterio del "costo ammortizzato", previsto dai principi contabili internazionali adottati

dall'Unione Europa (IAS 39), cui viene fatto rinvio;

- i crediti ed i debiti dovranno essere rilevati con il criterio del "costo ammortizzato", tenendo conto del fattore temporale, pertanto, sarà necessario attualizzarli qualora, al momento della rilevazione iniziale, non siano produttivi di interessi o producano interessi ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato;

- il metodo del "costo ammortizzato" dovrà essere applicato anche per i disaggi e gli aggi su prestiti, attualmente rilevati tra i ratei e risconti;

- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis del codice civile, così come modificato dal D.lgs. 139/2015) saranno, comunque, esonerati dall'obbligo di adottare il metodo del "costo ammortizzato";

- introduzione del *fair value* per la valutazione dei derivati ed obbligo di valutazione separata dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari (ad esempio mutui con clausole *cap/floor*);

· la nota integrativa:

- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio saranno illustrati in nota integrativa e non più nella Relazione sulla gestione;

- dovrà essere inserita la proposta dell'organo amministrativo sulla destinazione degli utili e di copertura delle perdite.

- obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria. Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:

- tale obbligo non sussiste invece per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le nuove cosiddette micro imprese;

- l'introduzione della categoria delle **micro imprese**:

- sono le imprese che non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- o attivo patrimoniale: Euro 175.000;
- o ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 350.000;
- o dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

- le micro imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione qualora in calce allo stato patrimoniale vengano riportate alcune informazioni previste dall'art. 2427, co. 1, n. 9 e 16 del codice civile, e dall'art. 2428, n. 3 e 4.

Anche se le modifiche introdotte si applicheranno ai bilanci in chiusura al 31 dicembre 2016, bisognerà porre particolare attenzione alle valutazioni da effettuare in sede di chiusura del bilancio 2015, che potrebbero comportare impatti rilevanti nell'esercizio successivo alla luce delle novità susesposte.

Finanza

Crisi bancarie: rischi per azionisti e correntisti



di Tommaso Talluto

Con l'approvazione dei decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre scorso l'Italia ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2014/59/UE in materia di salvataggi bancari introducendo limiti all'utilizzo di risorse del settore pubblico attraverso il coinvolgimento di clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi.

La principale delle misure di risoluzione introdotte dalla citata normativa riguarda il c.d. "bail-in" che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori dell'istituto o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Le disposizioni in materia di bail-in saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2016 e troveranno applicazione anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia tra strumenti finanziari più e meno rischiosi e prevede che solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passi alla categoria successiva.

Qualora un intermediario sia in una situazione di crisi si sacrificano dunque, in primo luogo, gli interessi dei "proprietari della banca", riducendo o azzerando il valore delle loro azioni, ed in secondo luogo si interviene su alcune categorie di creditori le cui attività possono essere trasformate in azioni o ridotte nel valore (quali ad esempio le obbligazioni bancarie).

L'ordine di priorità per il bail-in previsto dall'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. n. 180/2015 è il seguente:

1. gli azionisti;
2. i detentori di altri titoli di capitale;
3. gli altri creditori subordinati;
4. le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
5. il fondo di garanzie dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Sono invece escluse dal bail-in le seguenti passività:

- a) i depositi di importo fino a € 100.000;

b) le passività garantite, inclusi i covered bond e gli altri strumenti garantiti;

c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (es. cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito);

d) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;

e) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;

f) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

A seguito dell'introduzione della nuova normativa in materia di salvataggi bancari le banche sono quindi tenute ad informare adeguatamente i loro clienti sui rischi legati al bail-in ed in particolare sul diverso grado di rischio dei vari strumenti in ragione della gerarchia in base alla quale la procedura di recupero andrà a coinvolgere clienti e investitori.

Legge di Stabilità 2016

Approvata la normativa sulla cessione, assegnazione e trasformazione agevolata



di Diego Cavaliere

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016 è confermato che nei primi nove mesi del 2016 (dal 1 gennaio al 30 settembre 2016) le società commerciali potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili o i beni mobili registrati (auto, barche, ad esempio) beneficiando di **importanti riduzioni fiscali** sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte

indirette. Sono previsti altresì vantaggi tributari per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano, sempre entro il 30 settembre 2016, in società semplici.

La nuova normativa consente quindi a determinati beni di essere "privatizzati" e quindi di "uscire dal regime d'impresa"

Legge di Stabilità 2016

Leasing su immobili destinati ad abitazione principale

di Tommaso Talluto

Con un emendamento alla Legge di Stabilità è stata introdotta una nuova disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di

con un carico fiscale meno elevato di quello ordinario.

I **tratti salienti** della disciplina proposta sono i seguenti:

- i beni assegnabili o cedibili ai soci della società sono gli **immobili o i mobili registrati diversi da quelli "strumentali per destinazione"** (cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa da parte del loro possessore): sono quindi assegnabili o cedibili ai soci gli immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E ed A10) se locati o dati in comodato o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa, gli immobili merce e gli immobili patrimonio non utilizzati per l'esercizio di attività di impresa (es. abitazioni, terreni);
- i **soci** devono risultare **iscritti nel libro soci**, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015;
- la **base imponibile** cui si applicherà la **tassazione agevolata e sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP, è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri indicati dall'art. 9 TUIR; nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal **valore catastale**, che è quello che si ottiene applicando i

coefficienti moltiplicatori alla rendita risultante in catasto;

- l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell'**8%**, ovvero del **10,5%** qualora l'assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere dalle "società considerate non operative". L'imposta dovrà essere **versata in due tranches**, il **60% entro il 30 novembre 2016** e il restante **40% entro il 16 luglio 2017**. Le riserve in sospensione d'imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell'attivo assegnati o ceduti, sconteranno l'imposta sostitutiva del **13%**;
- l'agevolazione riguarda anche l'imposta di **registro**, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno infatti della metà, e le imposte **ipotecarie e catastali** che si applicheranno sempre in misura fissa. Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie. Infine, con un emendamento passato alla Camera, è stato specificato che per i soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del TUIR in materia di "distribuzione prioritaria di utili".

registro (aliquota ridotta all'1,5%), si segnala la detraibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria:

- canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
- costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste, l'importo massimo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

La norma prevede, inoltre, l'applicazione dell'imposta di registro anche alla cessione, operata dall'utilizzatore, di contratti di leasing aventi a oggetto immobili abitativi, ancorché soggetti ad IVA. Tali cessioni saranno soggette ad aliquota del 9% ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore e avente a oggetto un immobile abitativo che non soddisfi le condizioni richieste per l'aliquota agevolata dell'1,5%.

Legge di Stabilità 2016

Ammortamento in 5 anni per avviamento e marchi affrancati da operazioni straordinarie



di Lorenzo Tirindelli

Con l'approvazione definitiva della Legge di stabilità 2016 è stata confermata la possibilità di ridurre a 5 anni (anziché i 10 previsti in precedenza) il periodo di ammortamento dei maggiori valori attribuiti ad avviamento e marchi nell'ambito di operazioni straordinarie poste in essere a partire dal 2016 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) ed

affrancati fiscalmente con il cosiddetto "regime derogatorio", mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%.

Si ricorda che i maggiori valori assoggettati a tale regime si considerano riconosciuti fiscalmente nel periodo d'imposta in cui viene versata l'imposta

Legge di Stabilità 2016

Riapertura dei termini per rivalutare quote e terreni

di Diego Cavaliere

La Legge di Stabilità 2016 prevede nuovamente la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. L'aliquota unica per la "rivalutazione" è pari al **8 per cento** (partecipazioni, senza distinzione tra

sostitutiva, mentre con riferimento agli ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori è ammessa solo a partire dal periodo d'imposta successivo. In sintesi: per le operazioni straordinarie perfezionate a partire dal 2016 sarà possibile affrancare fiscalmente i maggiori

valori di avviamento e marchi, versando l'imposta sostitutiva del 16% entro il 16 giugno 2017. I valori affrancati saranno riconosciuti fiscalmente a partire dal 2017, mentre dal 2018 potranno essere dedotti gli ammortamenti sui maggiori valori in misura pari ad un quinto.

qualificate, e terreni). La norma è rivolta ai privati ed ha come data di riferimento per la rideterminazione dei valori il **1 gennaio 2016**. La perizia e la prima rata dell'imposta sostitutiva dovranno essere rispettivamente asseverate e versate entro il **30 giugno 2016**.

Legge di Stabilità 2016

Per la Voluntary Disclosure l'Agenzia può comunicare via pec con il professionista



di Diego Cavaliere

La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che, solo in materia di Voluntary Disclosure, gli atti dell'Agenzia delle Entrate possono essere notificati al contribuente, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata spedita all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura.

Il contribuente deve però manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica s'intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio.

Legge di Stabilità 2016

Modifica dei termini di accertamento imposte sui redditi e IVA.



di Tommaso Talluto

Uno degli emendamenti alla Legge di Stabilità apporta rilevanti modifiche alla vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte dirette (articolo 43 del DPR n. 600/1973) e dell'IVA (articolo 57 del DPR 633/1972).

In primo luogo il legislatore ha eliminato, sia relativamente alle imposte dirette sia relativamente all'IVA, la norma che prevedeva il raddoppio dei termini per l'accertamento nel caso di una violazione che comportasse l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

L'eliminazione del raddoppio dei termini per le violazioni aventi rilevanza anche penale è stata tuttavia compensata dall'estensione dei termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette e segnatamente:

- a) è stato allungato di un anno il termine ordinario di accertamento, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- b) è stato allungato di due anni, dal 31 dicembre del quinto anno al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, il termine per l'accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione e di dichiarazione nulla (la previsione è stata estesa anche al caso della dichiarazione IVA nulla).

Le norme novellate si applicano:

- a) alle varie imposte/tributi per cui esiste un rinvio ai fini dell'accertamento ai fini

delle imposte sui redditi (Irap, imposte addizionali, imposte sostitutive, etc).

- b) agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

Restano invece fermi i termini speciali previsti da specifiche norme dell'ordinamento ed in particolare:

- a) relativamente alle disponibilità detenute in paradisi fiscali per i quali il contribuente ha violato gli obblighi di dichiarazione, posto che l'articolo 12, comma 2° del DL 78/2009 prevede il raddoppio dei termini previsti ordinariamente, l'Agenzia potrà procedere alla rettifica dei redditi entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il 31 dicembre del quattordicesimo in caso di omessa dichiarazione;
- b) relativamente all'atto di recupero dei crediti di imposta trova applicazione la previsione di cui all'articolo 27 del DL 185/2008 che sancisce che l'accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Un'ulteriore novità introdotta alla Camera sul fronte controlli prevede che, in caso di violazioni penali (anche comuni) da cui possa derivare un provento illecito, gli inquirenti dovranno informare immediatamente l'Agenzia delle Entrate affinché proceda al relativo accertamento tributario.

Rateazione debiti tributari



di Tommaso Talluto

Con un emendamento alla Legge di Stabilità il Legislatore ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione e con acquiescenza (ma per ragioni di ordine sistematico dovrebbero rientrarvi tutti gli istituti contemplati dal D.Lgs. 218/97), di essere riammessi alla dilazione.

Il beneficio:

- a) spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;
- b) è limitato al solo versamento delle

imposte dirette (con esclusione quindi di IVA, imposta di registro, imposta di successione, etc);

c) è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

A seguito dell'adesione al nuovo piano di dilazione l'Agenzia delle Entrate:

- a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a ruolo, e provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo;
 - b) non può avviare nuove azioni esecutive.
- La norma stabilisce, tuttavia, la non

ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del predetto calcolo. Sembrerebbe quindi essere esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di compensare quanto già pagato dal contribuente a titolo di aggi di riscossione, di interessi da dilazione dei ruoli, di interessi di mora e di sanzione in caso di mancato pagamento nei termini di una delle rate del piano.

La decadenza dal "nuovo" piano di dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di due rate, pure non consecutive.

Novità Patent Box

Patent Box: prime indicazioni dall'OIV



di Lorenzo Tirindelli

L'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) ha pubblicato sul proprio sito la bozza di *discussion paper* del 4 dicembre 2015, riguardante i criteri per la stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del Patent Box.

L'OIV ha inteso con la pubblicazione di questo documento offrire alla comunità degli esperti di valutazione, agli esperti fiscali, ai contribuenti ed all'Agenzia delle Entrate il proprio contributo a favore di soluzioni comunemente accettate.

La bozza di documento, pubblicata per il ricevimento di lettere di commento entro il 4 marzo 2016, fornisce le prime indicazioni in merito:

- all'identificazione dei beni immateriali, alla stima del reddito agevolabile per i beni immateriali usati direttamente dall'impresa, alla vita utile residua del bene immateriale ed alle spese di accrescimento e di sviluppo;
- ai criteri di stima del contributo economico di un bene immateriale utilizzato direttamente;
- alla riconciliazione del contributo economico del bene immateriale usato

direttamente con il reddito che il contribuente ritrarrebbe dalla concessione dello stesso bene in uso ad un terzo. In estrema sintesi, i criteri di stima presentati nella seconda parte del documento sono i seguenti:

- criterio del **Relief from Royalty**, che stima il beneficio economico del bene immateriale, come valore attuale dei flussi di *royalty* che sarebbero riconosciuti ad un terzo per l'utilizzo in licenza dell'intangibile, al netto degli eventuali costi diretti e indiretti di mantenimento e sviluppo che graverebbero sull'ipotetico licenziatario;
- criterio dell'**Excess Earning**, che stima il reddito figurativo, come il reddito che l'impresa potrebbe conseguire nel caso in cui si liberasse della proprietà di tutti gli altri beni per riacquisirne il diritto d'uso tramite contratti di licenza, locazione o noleggio;
- criterio del **With or without benchmarking**, che stima il beneficio economico del bene immateriale, come differenza tra il reddito dell'impresa ed il reddito che questa avrebbe conseguito in

Novità Patent Box

Il "ruling" per l'agevolazione Patent Box

di Diego Cavaliere

Il **1° dicembre 2015** il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento al fine di stabilire le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura di accordo preventivo ("**ruling**") in tema di patent box. Infine L'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 36/E del 1 dicembre 2015** ha fornito i primi chiarimenti in merito al patent box ed in particolare alla **procedura semplificata di presentazione del ruling in caso di istanza inoltrata da una PMI**.

assenza dell'uso del bene immateriale, attraverso l'analisi differenziale e comparativa (*benchmarking*) con imprese simili, ma sprovviste del bene immateriale oggetto di valutazione;

- criterio del **reddito implicito nel valore di mercato**, che si basa sulla relazione tra valore e flussi di cassa che il bene può generare, in funzione del valore di

mercato del bene e della sua vita utile residua;
- criteri di controllo (**sanity check**) dei valori determinati con le metodologie di

cui sopra. Le indicazioni fornite dall'OIV potrebbero costituire un valido supporto per coloro che si accingono presentare l'istanza di opzione per il regime agevolato

entro il 31 dicembre 2015, con attivazione della procedura di *ruling* per l'utilizzo diretto dei beni da parte dell'impresa.

Farmacie

Decreto Legge "Milleproroghe": per le farmacie slitta di un anno la nuova remunerazione



di Giovanni Loi

Nel Consiglio dei Ministri n.98 del 23 dicembre 2015, alla presenza del Presidente M. Renzi, è stato approvato il DL – *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative* ("Milleproroghe 2016"), che prevede lo slittamento di alcune importanti scadenze.

Per quanto attiene le **farmacie**, l'art.6, comma 2, proroga ulteriormente di un anno il termine per la revisione del

metodo di remunerazione della filiera del farmaco, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2016.

Il nuovo sistema di remunerazione, molto atteso dagli operatori della filiera e in particolare **dalle farmacie e dalla distribuzione intermedia**, si propone di superare i problemi connessi con la progressiva "genericazione" delle vendite di farmaci di Fascia A e la conseguente

svalutazione del valore medio di ricetta.

Tale revisione tuttavia è già stata oggetto di diversi rinvii. Infatti l'art.15, DL 95/2012 "Spending review", riprendendo le disposizioni dell'art.11, DL 78/2010, aveva inizialmente stabilito la definizione di un nuovo sistema di remunerazione già a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Farmacie

Farmacie: invio dati relativi agli scontrini fiscali al Sistema Tessera Sanitaria



di Omar Tavella

L'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione del 730 precompilato. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che gli operatori del sistema sanitario, tra cui le Farmacie, debbano trasmettere tali dati in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria.

Per le Farmacie è stata predisposta da Federfarma la piattaforma **SSOL** (Spese sanitarie on line) che le Farmacie utilizzeranno per inviare a Sogei i dati degli scontrini fiscali.

La normativa prevede un'unica trasmissione telematica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di emissione dello scontrino fiscale "parlante".

Federfarma ha annunciato che SSOL sarà

accessibile entro la fine del mese di dicembre. Le Farmacie potranno inviare i dati direttamente o delegando l'operazione alla propria associazione di categoria.

Federfarma provvederà comunque a distribuire a breve manuali e istruzioni dettagliate sulle operazioni da compiere per tale adempimento.

Fisco abitativi

Deduzione Irpef per acquisto di "immobili abitativi invenduti" da destinare alla locazione



di Omar Tavella

Il D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha previsto una deduzione ai fini Irpef per le persone fisiche, non esercenti

attività commerciale, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di unità immobiliari abitative di nuova costruzione

invendute da destinare alla locazione per una durata non inferiore a 8 anni.

L'agevolazione vale per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 per un prezzo massimo di €300.000.

La deduzione dal reddito va ripartita in otto quote annuali di pari importo con decorrenza dall'anno di stipula del contratto di locazione.

Esempio:

acquisto di abitazione per € 300.000

deduzione: 20% di € 300.000 = € 60.000

deduzione annua: € 60.000 / 8 = € 7.500

in caso di aliquota Irpef massima pari a € 3.225. Ai soggetti spetta, altresì, la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unità immobiliare nella misura del 20% degli stessi.

Pur essendo tale deduzione stata avviata dal periodo di imposta 2014, solo in data 3 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina la modalità di attuazione di tale agevolazione. Di seguito vengono elencati i requisiti per l'accesso all'agevolazione:

- l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo;
- l'unità immobiliare sia a destinazione

residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

- l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B;

- il canone di locazione non sia superiore a quello convenzionale;

- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

- sia stata accertata l'esecuzione di opere edilizie conformi a quelle consentite o comunicate.

In caso di trasferimento dell'unità immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti.

Ecco inoltre quanto precisato con tale decreto:

- definizione di unità immobiliari invendute: sono le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici

all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale;

- usufrutto a particolari soggetti: le deduzioni spettano al proprietario dell'unità immobiliare anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale; il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non potrà tuttavia essere di importo superiore a quello dei canoni convenzionali.

- costruzione su aree edificabili: è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo anche per spese sostenute, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. La deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

Le nostre sedi

Treviso – via Terraglio 68/a – 31100, Italia

Mestre – piazzale Leonardo da Vinci 8 “scala D” - 30172, Italia

Montebelluna – via Salvo d’Acquisto 10 - 31044, Italia

Vicenza – contrà delle Canove Vecchie 32 – 36100, Italia